

ISTITUTO COMPrensIVO 1° "D'ACQUISTO-LEONE"

VIA INDIPENDENZA, 1 – 80038 POMIGLIANO D'ARCO
Distretto n° 31 – C. F. 93076670632 – C. M. NAIC8G1003
Telefono e fax 081/3177304 – e mail NAIC8G1003@ISTRUZIONE.IT
Sito Web: www.ic1dacquistoleone.edu.it - postacertificata: NAIC8G1003@pec.istruzione.it

Circ. n. 113

Pomigliano D'Arco, 29\11\2024

Al Personale Docente
Ai Genitori Degli Alunni
Al Direttore DSGA
Al Personale ATA
Al Sito WeB
AL REGISTRO ELETTRONICO
Albo
Agli Atti Sede

OGGETTO: APPLICAZIONE LEGGE N. 159\2023 IN MATERIA OBBLIGO SCOLASTICO.

Si comunica ai signori genitori, che il decreto legge 123 approvato dalla Camera dei deputati l'8 novembre 2023 convertito nella legge 13 novembre 2023 n. 159 "**misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale**" cosiddetto "Decreto Caivano", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 il 14 novembre 2023 ha sostituito l'articolo 114 del T.U. della scuola (d.lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci, dei Dirigenti scolastici ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Il Dirigente Scolastico verificherà la frequenza degli alunni individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprende la frequenza entro 7 giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico, mediante figura preposta, darà comunicazione al sindaco affinché questi proceda.

Premesso ciò, si fornisce il protocollo riguardante la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di Istruzione, per la prevenzione dei fenomeni di "evasione ed elusione scolastica. Il DIRIGENTE SCOLASTICO opererà un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni in obbligo d'Istruzione sin dall'inizio dell'anno scolastico, individuando tempestivamente come inadempienti:

1. gli allievi che per dieci giorni consecutivi, si siano assentati SENZA giustificata opportuna.
2. Gli allievi che abbiano cumulato fino a 15gg, nel corso di tre mesi, di assenze saltuarie senza giustificata opportuna .

Il Comune di POMIGLIANO D'Arco dispone, inoltre, che gli allievi che già dal settimo giorno di assenza risultino inadempienti come disposto dal Comune di Pomigliano D'Arco facendo valere le disposizioni dell'USR Campania al prot. N.37634 del 05/107/2022.

NB: in caso di assenze ragguardevoli e ripetute periodicamente SEPPUR GIUSTIFICATE, il docente qualora ne ravvisasse la necessità, può richiedere colloquio con la famiglia e laddove dovesse riscontrare incertezze o situazioni equivoche può rivolgersi alla suddetta Dirigenza, che si attiverà in merito e per meglio chiarire i fatti in essere , attivando le procedure di segnalazione ai Servizi sociali.

La segnalazione dell'alunno va indirizzata al Comune di riferimento e alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti dei minori.

A. ADEMPIMENTI A CURA DEI DOCENTI PER GLI ALUNNI INADEMPIENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO.

B.

| | |
|----|---|
| | Compete ai docenti di classe/coordinatori: |
| 1) | VERIFICARE LA NATURA DELLE ASSENZE ED ACCERTARE CHE LE STESSE SIANO DOVUTE ESCLUSIVAMENTE A CAUSA DI FORZE MAGGIORI. |

| | |
|----|---|
| 2) | IL MONITORAGGIO DELLA FREQUENZA SCOLASTICA E SEGNALARE IL TUTTO ALLA FIGURA PREPOSTA (allegato n.1). |
| 3) | METTERSI IN CONTATTO CON LA FAMIGLIA DELL'ALUNNO/A VERIFICANDO LA MANCANZA EFFETTIVA DI VALIDE GIUSTIFICAZIONI DELL'ASSENZA(Allegato n. 4). |

Si comunica , inoltre, in merito alla **giustificazione delle assenze degli alunni si rende noto che** nel corso del mese di luglio è sopravvenuta un'innovazione legislativa attraverso la legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024 – art. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11) avente ad oggetto, all'art.10 bis, “Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico” che ha “ *abolito in Campania l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, salvo quanto previsto da eventuali provvedimenti adottabili, a livello nazionale o locale, per fronteggiare eventuali insorgenze di malattie infettive e diffuse*”.

Alla luce di quanto sopra, si chiarisce che tutte le **assenze per malattia**, anche **superiori a 3 giorni per la scuola dell'infanzia e 5 giorni per la scuola primaria e secondaria di I grado**, dovranno essere giustificate con le stesse modalità previste per le giustificazioni per motivi diversi dalla malattia. Si precisa che, in assenza di certificati esterni che attestino la guarigione, **assume grande rilevanza il personale esercizio del senso di responsabilità**, codificato anche nel “*Patto di Corresponsabilità*”. Si raccomanda di non far rientrare gli studenti a scuola in condizioni di salute non ottimali, con sintomi ancora presenti. Saranno dunque i genitori/esercenti responsabilità genitoriale degli alunni iscritti alla scuola dell'Infanzia/Primaria/Secondaria I grado a giustificare l'assenza nel Registro elettronico e a dover specificare la motivazione delle assenze, indicando di volta in volta motivi di salute, famigliari o diversi. Pertanto, il genitore consegnerà al rientro del minore l'autodichiarazione presente sul sito della scuola (**allegato n.5**), **resta invariato la regola secondo cui le assenze per malattie non rientrano nel computo del Monte Ore solo se attestate da certificato medico.**

Il docente dovrà verificare che la giustifica pervenga entro 24 ore dall'assenza nel Registro elettronico. Nel caso un alunno oltre i due giorni dopo l'assenza, non abbia ancora provveduto a giustificare la stessa, il docente attraverso l'area di comunicazione con i genitori sul registro

elettronico dovrà contattare urgentemente la famiglia per segnalare l'inadempienza e richiedere la giustificazione nel RE.

Si precisa che in caso di discontinuità e/o irregolarità la segnalazione alla famiglia avrà lo scopo di poter **adottare le opportune strategie in un rapporto collaborativo e sinergico con la scuola per agevolare la frequenza scolastica dell'alunno**. Ecco perché, quando il numero di assenze tende al limite massimo previsto dalla normativa anche nelle situazioni non rientranti in senso stretto nei casi di elusione disciplinati dalla L. 1259 del 2023 è opportuno convocare la famiglia richiedendo una ulteriore giustificazione motivata, al fine di prevenire eventuali situazioni di inadempimento dell'obbligo scolastico e garantire il pieno diritto allo studio degli alunni.

Resta inteso che, nel conteggio delle differenti tipologie di assenza i docenti si atterrano alle dichiarazioni rilasciate dai genitori nel documento giustificativo, il quale è ora quanto mai importante resti come atto scritto conservato dal docente accluso al registro di classe.

Allegato nr. 1 (monitoraggio assenze)

Allegato nr. 2 (monitoraggio ritardo/uscite)

Allegato nr. 3 (inadempimento obbligo scolastico)

Allegato nr. 4 (verbale incontro ... colloquio individuale docente-genitore).

Gli allegati sopraindicati sono presenti sul sito della scuola nella sez. Modulistica-Dispersione Scolastica

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Rubinacci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993)